



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 217/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69717/C** del registro

di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione, depositato in

data 14 novembre 2024.

AD ISTANZA DI

P.A. (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS ed ivi residente nella Via

OMISSIS, elettivamente domiciliato in Mineo (CT), nella Via Mura

Puccio n. 4, presso lo studio legale dell'avv. Gianfilippo Passante

(C.F. PSSGLF67H23C351V) che, giusta procura speciale in calce al

ricorso, lo rappresenta e difende ed indica *ex art. 28 co. 2 c.g.c.* il

seguito da _____ indirizzo _____ PEC: _____

gianfilippo.passante@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

CONTRO

1. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del

legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G.

Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) Francesco

Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e

Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it)

ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Pietro Toselli n. 5.

2. INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) con sede in Roma,

Via Salaria, 229, (C.F. 80122170584), in persona del Suo procuratore

generale alle liti, avv. Alessandro Nicolodi, con studio in Firenze, Via

Masaccio, 210 (C.F.: NCLLSN54R17D612Z - PEC:

alessandro.nicolodi@firenze.pecavvocati.it), che la rappresenta e

difende anche disgiuntamente con l'avv. Elisa Morici (C.F.:

MRCLSE55P62F205S - PEC: elisamorici@pecavvpa.it) presso lo studio

della quale in Palermo in Via Siracusa n. 10 ha eletto domicilio: i

suddetti procuratori hanno dichiarato altresì di voler ricevere le

comunicazioni e notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC:

alessandro.nicolodi@firenze.pecavvocati.it; elisamorici@pecavvpa.it.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 giugno 2025, l'avv. Gianfilippo

Passante per il ricorrente, l'avv. Enrico Cassina per l'INPS e l'avv.

Gabriele Barone in sostituzione per delega orale per INARCASSA.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso in riassunzione il ricorrente in epigrafe rappresentava

di avere introdotto, a mezzo dello stesso procuratore, avanti al

Tribunale di Caltagirone in funzione di Giudice del Lavoro, il

procedimento n. 491/2014 R.G.L., giusto ricorso notificato in data

02.05.2014 a INPS-Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) e Cassa

Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti

Liberi Professionisti (INARCASSA).

Nel suddetto ricorso il ricorrente rappresentava quanto segue:

a) che, quale iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania, avendo maturato un'anzianità contributiva superiore agli anni 40, aveva presentato domanda di pensione totalizzata *ex art. 1 c. 2 lett. a) d.lgs. 42/2006*;

b) che, con nota del 17.10.2012, Inarcassa lo invitava a cancellarsi dall'Albo professionale, al fine di poter procedere con la liquidazione della *pro-quota* Inarcassa, precisando che in caso di iscrizione la pensione di anzianità sarebbe stata revocata;

c) che aveva proceduto a chiedere la cancellazione dall'Albo professionale, avvenuta il 4.12.2012;

d) che, quindi, successivamente a tale cancellazione i resistenti avevano accolto la domanda di pensione con decorrenza dall'1.1.2013, anziché dal 1.9.2012 (primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato);

e) che, tuttavia, doveva ritenersi illegittima la richiesta di cancellazione dall'Albo professionale al fine di godere della pensione totalizzata richiesta, così come illegittima doveva ritenersi l'impossibilità di iscrizione all'Albo degli Ingegneri e a qualsiasi Albo od elenco di lavoratori autonomi;

f) che da tale illegittimità derivava anche il diritto a percepire gli arretrati dall'1.9.2012 al 31.12.2012;

g) che avverso tali illegittimità aveva proposto ricorso amministrativo

il 7.8.2013, rigettato da Inarcassa con nota del 24.10.2013.

In particolare, parte ricorrente rilevava che i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione totalizzata erano solo quelli previsti dal d.lgs. 42/2006 e non anche quelli espressamente richiamati dalle singole gestioni, con la conseguenza che “tra gli altri requisiti” richiesti dall’art. 1 c. 2 lett. b) d.lgs. 42/2006 non poteva rientrare quello di cui all’art. 3 commi 2 e 4 della legge 6/1981 per la pensione di anzianità che prevedeva la necessaria cancellazione dall’Albo professionale e l’incompatibilità tra il trattamento pensionistico e l’iscrizione all’Albo, essendo un requisito richiesto solo per la pensione di anzianità. In altri termini, parte ricorrente lamentava il fatto che tra i requisiti per godere della pensione totalizzata non era assolutamente prevista la cancellazione dall’Albo professionale e l’incompatibilità tra il trattamento pensionistico e tale iscrizione e che da ciò derivava sia il diritto a percepire gli arretrati dall’1.9.2012 al 31.12.2012 sia il suo diritto a reinscrivere all’Albo professionale senza che ciò potesse determinare la revoca del trattamento pensionistico.

Parte ricorrente chiedeva, laddove si fosse ritenuta applicabile la disposizione di cui all’art. 3 c. 2 legge 6/1981, di sollevare questione di legittimità costituzionale di tali norme per contrasto con gli artt. 3, 4 c. 1 e 38 Cost.

Il ricorrente, quindi, formulava le seguenti conclusioni:

- dichiarare il diritto dell’odierno ricorrente, nei confronti degli odierni resistenti o di quello, fra di essi, che dovesse risultare

esclusivamente legittimato, ad ottenere la reiscrizione all'Albo degli Ingegneri tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, ovvero, avendone tutti i titoli e requisiti, ad ottenere l'iscrizione a qualsivoglia Albo od elenco di lavoratori autonomi, senza che ciò implichi alcuna revoca del trattamento di pensione totalizzata;

- dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente, nei confronti degli odierni resistenti o di quello, fra di essi, che dovesse risultare esclusivamente legittimato, ad ottenere il riconoscimento della diversa ed anteriore decorrenza del trattamento di pensione totalizzata di cui in parte motiva ed a ottenere l'erogazione delle corrispondenti somme non corrisposte (arretrati dall'1.9.2012 al 31.12.2012);

- condannare gli odierni resistenti, o di quello, fra di essi, che dovesse risultare esclusivamente legittimato, in favore dell'odierno ricorrente, al pagamento delle somme di cui sopra pari ad euro 11.554,85, oltre interessi, come per legge, e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo,

- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

II. Con decreto del 16 dicembre 2024 veniva fissata l'udienza di discussione del 16 giugno 2025, poi rinviata al 18 giugno 2025 e in ultimo rinviata al 25.06.2025 per esigenze organizzative.

In data 17 dicembre 2025 parte ricorrente depositava le prove di avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza e del ricorso introduttivo.

III. In data 3 giugno 2025 si costituiva in giudizio INARCASSA con

memoria in cui veniva trascritto la memoria difensiva del 30.12.2004 già depositata innanzi al Giudice del lavoro.

Nella memoria veniva richiamata l'evoluzione normativa in materia di totalizzazione evidenziando che dell'art. 1 della legge delega n. 243/2004 prefigura il superamento della condizione dell'insussistenza del diritto a pensione in ciascuna delle forme pensionistiche e l'estensione della totalizzazione anche alla pensione di anzianità e che secondo l'art. 1, co. 2 del d.lgs. 42/2006 debbono sussistere gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva, per l'accesso al trattamento pensionistico. Secondo Inarcassa il meccanismo della totalizzazione raccoglie e cumula "spezzoni" di contributi versati in varie gestioni previdenziali e ciò deve avvenire secondo un ben preciso criterio, il quale consenta una gestione omogenea ed uniforme del cumulo, tenendo altresì conto dei requisiti previsti da ciascun ente previdenziale ai fini dell'ottenimento del trattamento.

A tal proposito veniva avversata la prospettazione attorea che gli altri requisiti si riferissero alla sola pensione di vecchiaia evidenziando che l'art. 1 del D.lgs. 42/2006 è rubricato "Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità" per cui l'odierno ricorrente avendo chiesto la pensione di anzianità all'INPDAP (adesso INPS), con computo, attraverso la totalizzazione, di un periodo di assicurazione presso INARCASSA, i requisiti per accedere al trattamento, oltre il requisito contributivo, non possono che essere quelli stabiliti dalla Cassa stessa (compreso quello, nella fattispecie, di

cancellazione dall'albo), non potendo esistere una diversità di trattamento tra la pensione di anzianità ottenuta per totalizzazione anche (pro-quota) con i contributi versati ad INARCASSA e la pensione di anzianità per così dire "pura", cioè maturata solo presso la INARCASSA.

Con riferimento alla eccezione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 3 della L. 6/1981 veniva evidenziato che l'art. 26 dello Statuto INARCASSA post 2002 (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie) rispetto alla norma di legge aveva limitato l'incompatibilità alla sola iscrizione all'albo professionale degli ingegneri e degli architetti con espunzione della incompatibilità relativa all'"iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi". Sul piano normativo, la norma statutaria aveva sostituito, abrogandola la previsione di incompatibilità generale che era prevista dalla legge 6 del 1981 (questa si incostituzionale nella sua risalente formulazione) in forza dell'art. 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ha rimosso ogni vincolo all'adozione di modifiche statutarie e regolamentari, deliberate appunto in piena autonomia dalle Casse, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui l'autonomia normativa delle casse professionali si estende al potere di abrogare o derogare a norme di legge, anche tacitamente, in sede di adozione di provvedimenti finalizzati all'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.

La difesa di Inarcassa deduceva che tale norma in materia di incompatibilità limitata alla sola iscrizione all'albo professionale di

riferimento non era in contrasto con la Costituzione come affermato dalla giurisprudenza costituzionale in casi relativi ad altre casse previdenziali professionali.

Infine, la difesa della resistente richiamava la giurisprudenza di legittimità dell'ultimo decennio che si era espressa in modo assai netto a favore delle tesi patrocinate da INARCASSA (e dalle altre Casse professionali privatizzate in casi a questo sovrapponibili), chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

IV. In data 6 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'INPS eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda diretta ad ottenere la iscrizione all'Albo degli Ingegneri, senza che ciò implichi la revoca del trattamento di pensione totalizzata, trattandosi di adempimento di competenza del Consiglio dell'Ordine.

Sempre in via preliminare era eccepito che la domanda di iscrizione a qualsivoglia Albo od elenco di lavoratori autonomi era inammissibile, generica e sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio, non specificando il ricorrente l'attività svolta cosa che impedisce concretamente di valutare tale opzione e rilevando che il P. non abbia mai inoltrato all'INPS domanda volta ad ottenere l'iscrizione presso la gestione lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) o parasubordinati e, pertanto, la domanda deve comunque essere dichiarata inammissibile per mancanza della previa domanda amministrativa ai sensi dell'art. 153 lett. b) del c.g.c.

Nel merito, l'Istituto deduceva che il trattamento di pensione totalizzata n. OMISSIS è stato liquidato *ex art 1 comma 2 lett. a) del*

D.Lg. n. 42/2006 in dipendenza dalla maturazione del requisito nell'ordinamento professionale di appartenenza e, in specie, con decorrenza dal 01/01/2013, cioè dal mese successivo alla data di avvenuta cancellazione dall'albo professionale di appartenenza in quanto la normativa prevede che la decorrenza delle pensioni in regime di totalizzazione è vincolata alla cancellazione dall'albo dei liberi professionisti per cui, essendo avvenuta la cancellazione nel mese di dicembre 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione.

L'istituto, quindi, confermava la correttezza del suo operato, in quanto il trattamento di pensione totalizzata n. OMISSIS era stato liquidato *ex art. 1 c. 2 lett. a) d.lgs. 42/2006* dal mese successivo alla maturazione del requisito nell'ordinamento professionale di appartenenza, cioè dall'avvenuta cancellazione dall'albo.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione di INPS rispetto alla domanda di reiscrizione all'Albo degli Ingegneri;
- ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile rispetto alla domanda di iscrizione a diverso albo;
- rigettare per il resto il ricorso.

V. All'udienza del 25 giugno 2025 la parti si riportavano agli atti e alle relative conclusioni chiedendo che la causa fosse decisa.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorrente è titolare dal 1° gennaio 2013 di pensione di anzianità in totalizzazione ai sensi del D.lgs. 42/2006 liquidata con il cumulo della quota della gestione previdenziale “INPDAP - Dipendenti pubblici” e della quota “INARCASSA - Cassa Ingegneri e Architetti”, per l’ottenimento della quale ha dovuto provvedere in data 04.12.2012 alla previa cancellazione dall’albo professionale degli ingegneri ai sensi dell’art. 26 dello Statuto INARCASSA vigente all’epoca dei fatti che richiama l’art. 3 co. 2 della L. 6/1981.

Il ricorrente sulla base di una interpretazione dell’art. 1 co. 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 42/2006 secondo cui i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione totalizzata, sono solamente quelli ivi previsti, e non anche, salvo che siano espressamente richiamati dal detto testo normativo, quelli previsti dalle singole gestioni previdenziali in cumulo, ha formulato le seguenti domane giudiziali:

- ottenere la reiscrizione nell’albo professionale degli ingegneri o “avendone tutti i titoli e i requisiti, ad ottenere l’iscrizione a qualsivoglia albo o elenco di lavoratori autonomi” senza la revoca della pensione di vecchiaia in totalizzazione;

- ottenere la decorrenza della pensione di anzianità in totalizzazione dal 01.09.2012 in luogo della decorrenza concessa dal 01.01.2013.

1.1. In via pregiudiziale va rilevata la tempestività della riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte *ex artt.* 17 c.g.c. e 59 L. 69/2009.

È stato rispettato, infatti, il termine fissato da quest’ultima disposizione normativa secondo cui “1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali,

dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione ... 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito".

Infatti, nel caso in esame la sentenza n. 112/2024 del Tribunale di Caltagirone-Sez. Lavoro che ha dichiarato sull'odierna causa il suo difetto di giurisdizione in favore di quella della Corte dei conti, è stata pubblicata in data 15.02.2024 mentre il ricorso in riassunzione innanzi a questa Corte è stato depositato nella Segreteria di questa Sezione in data 14.11.2024 per cui è stato rispettato il suddetto termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha declinato la giurisdizione sul caso di specie.

1.2. Sempre in via pregiudiziale va affermata la giurisdizione di questa Corte sul giudizio.

Infatti, nel caso in cui ricorrano fattispecie di frammentazione e pluralismo previdenziale presso gestioni contributive diverse e, a fronte di tale coacervo di contributi, l'istante invochi il diritto ad

un'unica pensione attraverso l'applicazione dei diversi istituti previsti dall'ordinamento (ricongiunzione, totalizzazione o cumulo) la Corte suprema, a proposito della fattispecie relativa alla richiesta di una pensione indiretta unica in cumulo *ex art.1, co. 242 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, il cui regime è mutuato da quanto disposto, in tema di totalizzazione, dall'art. 2, co. 2 del D.lgs. 42/2006, ha statuito che "vi è un nesso inscindibile tra la sommatoria dei periodi assicurativi e la liquidazione dell'unica pensione, secondo le regole vigenti nel Fondo lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, che si pretende di commisurare al coacervo contributivo, per cui al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'unica pensione, il giudice ordinario, compete anche la giurisdizione, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, sull'eventuale sommatoria dei distinti periodi assicurativi" (cfr. Cass., SS.UU., n. 12863/2020).

Dai richiamati principi giurisprudenziali appare evidente che nel caso concreto sussista la giurisdizione di questa Corte su tutte le domande poste dal ricorrente rispetto all'unica pensione di anzianità in totalizzazione di cui è titolare il ricorrente pagata da INPS.

2. In via preliminare va scrutinata l'eccezione preliminare di inammissibilità avanzata dall'INPS con riguardo alla parte della prima domanda giudiziale volta ad ottenere l'iscrizione a qualsivoglia albo o elenco di lavoratori autonomi senza la revoca della pensione di vecchiaia in totalizzazione per genericità della stessa e per mancanza della previa domanda amministrativa ai sensi

dell'art. 153, co. 1 lett. b del c.g.c. secondo cui il ricorso è inammissibile quando "si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa",

La *ratio* di tale disciplina deriva dal fatto che è precluso al giudice contabile, anche se giudice di tutto il rapporto pensionistico, sostituirsi all'amministrazione per esaminare domande o riconoscere diritti pensionistici non ancora sottoposti al suo esame e non trasfusi nel provvedimento impugnato, anche implicito.

La citata previsione è caratterizzata da un evidente scopo deflattivo, essendo finalizzata ad evitare che la tutela giurisdizionale sia azionata prima ancora che l'amministrazione sia stata posta in grado di conoscere i presupposti del diritto alla prestazione previdenziale pretesa. Inoltre, il provvedimento amministrativo, esplicito o implicito, a seguito dell'inutile esperimento della procedura per la formazione del silenzio rifiuto, di reiezione o non totalmente soddisfattivo della pretesa pensionistica rende attuale e concreto l'interesse ad agire dell'avente diritto.

Nel caso di specie risulta in atti un ricorso amministrativo del 07.08.2023 indirizzato alle Amministrazioni resistenti in cui il ricorrente ha chiesto esclusivamente la reiscrizione nell'albo professionale degli ingegneri senza alcuna revoca del trattamento di anzianità in totalizzazione oltre che la diversa decorrenza di tale pensione dal 01.09.2012 anziché da quella concessa del 01.01.2013 (cfr. doc. 5 2.1. Fascicolo cartaceo - proc. n. 491-2014 r.g.l. - Trib. Caltagirone del ricorso).

D'altronde la successiva risposta negativa di INARCASSA del 24.10.2023 ha fatto riferimento solo alle suddette domande.

A ciò si aggiunga che la suddetta domanda di ottenere l'iscrizione a qualsivoglia albo o elenco di lavoratori autonomi è del tutto generica in quanto formulata in termini ipotetici "avendone tutti i titoli e requisiti" senza avere manifestato in termini concreti qual è lo specifico interesse ad agire su tale domanda.

Inoltre, questo Giudice osserva che tale domanda parrebbe fare riferimento alla legge 3 gennaio 1981, n. 6 "Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti" che al comma 2 dell'art. 3 relativa alla "pensione di anzianità" dispone che "La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale *ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente* (enfasi aggiunta)". La seconda parte di tale norma, però, non ha rilevanza nell'odierno giudizio perché, come allegato e provato dalla Cassa resistente, la norma statutaria di INARCASSA sulla pensione di anzianità contiene solo la previsione della previa cancellazione dall'albo professionale di iscrizione e non reca alcuna previsione sulla incompatibilità con qualsiasi attività autonoma, professionale o di lavoro dipendente (cfr. doc. C - doc. 2 - art. 26 Statuto_TR lav. Caltagirone).

Ne consegue che la domanda di ottenere l'iscrizione a qualsivoglia albo o elenco di lavoratori autonomi senza la revoca della pensione di vecchiaia in totalizzazione va dichiarata inammissibile.

3. In considerazione della domanda dichiarata inammissibile, l'oggetto del giudizio risulta perimetrato nel diritto del ricorrente ad ottenere la reiscrizione nell'albo professionale degli ingegneri senza la revoca della pensione di anzianità in totalizzazione e nel diritto ad avere riconosciuto la diversa decorrenza di tale pensione dal 01.09.2012 quale primo giorno successivo alla cessazione dal servizio di dipendente pubblico.

Tali domande sono sorrette dalla prospettazione che nella pensione di anzianità in totalizzazione non vengano in rilievo gli "ulteriori requisiti" previsti dalle rispettive gestioni previdenziali da cumulare in quanto secondo il ricorrente tali ulteriori requisiti sarebbero richiamati dall'art. 1, co. 2 lett. b) del D.lgs. 42/2006 solo con riferimento alla pensione di vecchiaia. In via subordinata, qualora si ritenesse che bisogna fare riferimento a questi ulteriori requisiti che nel caso di specie trovano il loro referente normativo nei commi 2 e 4 dell'art. 3 della L. 6/1981, il ricorrente ha prospettato l'incostituzionalità di tali norme chiedendo di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale.

Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito vengono esposte.

3.1. Come prospettato in modo corretto dalla difesa di INARCASSA, la giurisprudenza di legittimità in modo coeso ha affermato in diverse pronunce che le disposizioni normative sulle diverse gestioni previdenziali professionali che subordinano la corrispondenza della pensione di anzianità alla cancellazione dal relativo albo professionale non sono state abrogate implicitamente dal d.lgs.

42/2006 che si è limitato a consentire la totalizzazione della contribuzione senza incidere sulla specifica disciplina preesistente presso la gestione interessata per cui la cancellazione dal relativo albo professionale concorre ad integrare, con la prevista anzianità di iscrizione e contribuzione alla Cassa previdenziale professionale la fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità a carico della stessa Cassa [cfr. Cass. civ., Sez. L: sent. 29780/2017; ord. 2225/2019; (relative alle norme della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)].

Tali principi, pur enucleati con riferimento ad altra cassa previdenziale professionale sono applicabili anche al caso di specie in quanto identico è il contenuto delle specifiche norme che vengono in rilievo nell'odierno giudizio. Ne deriva che la prospettazione attorea di inapplicabilità della norma sulla previa cancellazione dall'albo professionale nel caso di pensione di anzianità computata in totalizzazione non può essere accolta.

Né sono non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sulla norma di cui al comma 2 dell'art. 3 della L. 3/1981 nella parte in cui prevede che "La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale" (unica norma di tale comma che ha rilevanza nell'odierno giudizio), alla stregua di quanto già rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 73 del 1992 in ordine all'analogia disposizione contenuta nell'art. 3 della L. n. 576 del 1980, art. 3 recante riordino della disciplina della previdenza forense il cui dubbio di legittimità costituzionale è stato dichiarato non

fondato in quanto “L’abbandono della professione, comprovato dalla cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori, è una condizione strettamente inerente alla ratio di questa forma di pensione, sia che la si intenda, analogamente alla pensione di anzianità dei lavoratori subordinati, come forma di riconoscimento e di premio a coloro che hanno adempiuto il dovere prescritto dall'art. 4, secondo comma, Cost. con una partecipazione assidua a un'attività di produzione sociale durata almeno trentacinque anni, sia che la si intenda, secondo la prospettiva dell'Avvocatura dello Stato, come anticipo del godimento della pensione concesso in considerazione del presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale” (Corte cost, sent. n. 73/1992).

Dalla perdurante applicabilità nella norma della previa cancellazione dal relativo albo professionale per la liquidazione della pensione di anzianità in totalizzazione, ne consegue che la decorrenza dell’unica pensione totalizzata è subordinata anche alla maturazione del requisito della cancellazione dell’albo professionale. Nel caso di specie tale cancellazione è avvenuta nel dicembre del 2012 per cui è corretta che la decorrenza dell’unica pensione sia stata il primo giorno del mese successivo (01.01.2023).

Ne consegue che entrambe le domande ritenute ammissibili vanno rigettate.

3.2. In conclusione, per le considerazioni sopra esposte va dichiarata inammissibile la domanda di ottenere l’iscrizione a qualsivoglia albo o elenco di lavoratori autonomi senza la revoca della pensione di

vecchiaia in totalizzazione e per il resto il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del
ricorrente e liquidate come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al
principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L.
533/1973.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere,
avendone tutti i titoli e requisiti, l'iscrizione a qualsivoglia albo od
elenco di lavoratori autonomi senza che ciò implichi alcuna revoca
del trattamento di pensione totalizzata;

- rigetta per il resto il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
INPS e INARCASSA che sono liquidate in euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascuna delle due Amministrazioni resistenti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 luglio 2025

Pubblicata il 21 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)